

Regione Campania – Area Generale di Coordinamento Gabinetto Presidente Giunta Regionale
 - Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega Comitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO.) - **Bando per l'assegnazione di contributi agli Enti Locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata - L.R. n.12 del 13 giugno 2003 - Annualità 2007.**

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Campania, al fine di realizzare sul proprio territorio un sistema integrato di sicurezza delle città, promuove e sostiene le Amministrazioni Locali, per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata finalizzati, in particolar modo, alla valorizzazione delle moderne tecnologie per la sicurezza dei cittadini.
2. A tal fine, con deliberazione n. 2126 del 7/12/2007, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi del *comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 13 giugno 2003 n. 12*, apposito atto di indirizzo che, individua le priorità, le modalità e i criteri di assegnazione dei contributi regionali agli Enti locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata – anno 2007 –.
3. Il presente bando fissa, pertanto, in conformità alle suddette linee guida, le regole procedurali per l'assegnazione dei contributi regionali agli Enti locali per l'anno 2007 a titolo di cofinanziamento per la realizzazione di progetti che prevedono interventi relativi al miglioramento degli spazi pubblici e delle condizioni di vita nelle città attraverso la dotazione di sistemi tecnologicamente avanzati finalizzati alla sicurezza urbana e all'attivazione di strumenti e servizi innovativi per la polizia locale.

Articolo 2

Beneficiari

1. Possono presentare istanza di contributo, i sottonotati Enti:
 - a. i Comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 e inferiore a 50.000 abitanti;
 - b. le Comunità Montane, purché i Comuni aderenti al progetto abbiano complessivamente una popolazione pari o superiore a 10 mila abitanti;
 - c. le Unioni di Comuni il cui territorio non coincida, neppure parzialmente, con il territorio di una Comunità Montana, purché i Comuni aderenti al progetto abbiano complessivamente una popolazione pari o superiore a 10 mila abitanti;
 - d. i raggruppamenti di Enti Locali associati attraverso la convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, purché con popolazione complessiva pari o superiore a 10 mila abitanti.
2. Gli Enti proponenti possono presentare, a pena di esclusione, un solo progetto.
 Gli Enti locali possono partecipare, a pena di esclusione, ad un solo progetto.
 Nel caso di contestuale presentazione di un progetto da parte di un singolo Comune e di un progetto da parte di una forma associativa, di cui alle lettere *b*, *c*, e *d* del comma 1 dell'art.2 del presente bando, nella quale è ricompreso lo stesso Comune si procederà all'**esclusione** di entrambi i progetti.

Articolo 3

Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo

1. Gli Enti Locali di cui all'art. 2, per partecipare al presente bando, devono far pervenire, la domanda di contributo, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del sessantesimo giorno decorrente dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, alla Regione Campania - Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane – Via Santa Lucia, 81 5° piano stanza n. 1- 80132 Napoli. Se il giorno di scadenza cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo, la scadenza è automaticamente prorogata al 1° giorno feriale successivo. Non fa fede il timbro postale di spedizione, ma esclusivamente la data di ricezione al Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane. La Regione Campania non assume responsabilità per la disfunzione derivante da eventuali disguidi postali, né

- per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, né per invio ad ufficio diverso da quello su indicato.
2. La domanda, **conforme all'allegato A**, deve contenere, **pena l'automatica esclusione**:
 - a) la data e il protocollo dell'ente richiedente e deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del Comune o, nel caso di forme associative (Unioni, Comunità Montane e Associazioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti degli Enti che aderiscono al progetto;
 - b) la dichiarazione della popolazione complessiva dell'Ente Locale o del raggruppamento di Enti Locali riferita al 31 ottobre 2007;
 - c) l'indicazione del Comune capofila nel caso di Associazione di Comuni in convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - d) l'indicazione del responsabile del procedimento scelto tra un funzionario incardinato nell'organico dell'Ente Locale;
 - e) l'ammontare del contributo richiesto;
 - f) la dichiarazione che, per lo stesso progetto di cui si chiede il contributo, non è stato richiesto né si chiederà alcun contributo all'Amministrazione regionale e/o ad altre Amministrazioni pubbliche.
 3. Sul plico, contenente la domanda con gli allegati di cui al successivo comma, deve essere indicata la seguente dicitura: "**L.R. n. 12/2003 - Domanda di contributo regionale per progetti di sicurezza urbana integrata. Annualità 2007**".
 4. Alla domanda deve – **a pena di esclusione** – essere **allegato** lo schema di progetto, redatto secondo quanto previsto nel successivo art. 4.
 5. Alla domanda può essere allegata eventuale altra documentazione integrativa (facoltativa):
 - Floppy disk o CD Rom contenenti i file della scheda di progetto adeguatamente compilati;
 - Accordo, patto, protocollo o altro strumento pattizio sottoscritto dall'Ente locale proponente con soggetti istituzionali, dell'associazionismo e/o della società civile, valido almeno per la durata del progetto, con esplicito riferimento allo specifico progetto oggetto di domanda;
 - Documenti o materiali utili a meglio valutare i contenuti e le finalità del progetto.
 6. Nella domanda si deve indicare l'indirizzo preciso a cui vanno fatte pervenire tutte le comunicazioni, nonché l'Ente Locale cui va versato il contributo regionale con l'indicazione del numero e dell'intestazione del conto corrente e del codice fiscale.

Articolo 4

Contenuto del progetto

1. Il progetto, **pena l'esclusione dalla valutazione**, deve:
 - essere redatto conformemente all'allegato B;
 - essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente o, nel caso di forme associate (Unioni, Comunità Montane e Associazioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267), dai legali rappresentanti degli Enti che aderiscono al progetto.
2. Il progetto deve contenere interventi relativi ai seguenti ambiti:
 - A. Miglioramento degli spazi pubblici e delle condizioni di vita nelle città attraverso la dotazione di sistemi tecnologicamente avanzati finalizzati alla sicurezza urbana.
Tali interventi dovranno essere integrati da azioni di:
 - animazione finalizzati alla dissuasione delle manifestazioni di inciviltà e di criminalità diffusa nonché al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di maggiore libertà delle persone;
 - educazione e promozione delle norme che regolano la vita sociale ed azioni volte ad accrescere la coscienza civile ed il senso di vivere in comunità;
 - prevenzione dei comportamenti di vandalismo e di bullismo giovanile.
 - B. Adeguamento tecnologico, organizzativo e logistico delle polizie locali.
Tali interventi dovranno essere integrati da azioni quali:
 - promozione di servizi innovativi e di interscambio operativo e informativo fra i Corpi di polizia locale, le Polizie nazionali, i servizi sociali, gli organismi associativi e di volontariato;
 - miglioramento dell'efficienza delle sale operative della polizia municipale con particolare

riferimento alle interconnessioni con le sale operative delle Forze dell'Ordine.

3. Qualora il progetto preveda la dotazione di impianti di videosorveglianza questi ultimi dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- essere integrabili con le preesistenze e con le successive realizzazioni;
- essere interconnettabili con le sale operative delle forze dell'ordine;
- essere conformi alle normative e disposizioni in materia di tutela della privacy nonché in materia di sicurezza informatica nonché a quanto previsto dalle Linee guida ed alle disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno.

Per tali dotazioni dovrà essere previsto un piano di gestione di almeno tre annualità.

4. Il progetto deve essere articolato nei paragrafi così come riportati nella "*Scheda di Progetto*" (allegato B) e deve contenere:

- a) la descrizione del contesto e l'individuazione del problema. In particolare va descritta in sintesi la situazione oggettiva rilevata prima dell'attivazione del progetto, esponendo le principali problematiche rilevate che si intendono risolvere. Vanno riportati, qualora disponibili, i dati numerici relativi all'area d'intervento, rilevati prima dell'avvio del progetto medesimo, con esclusivo riferimento a quei dati numerici ritenuti significativi in relazione allo specifico progetto da realizzare. Vanno poi riportati i dati relativi alla densità di popolazione dell'Ente proponente;
- b) l'individuazione dell'ambito di intervento tra quelli indicati nel 2 comma. Il progetto può contenere interventi appartenenti ai diversi ambiti purché coordinati e coerenti tra di loro, tali da qualificarlo come un unico progetto di sicurezza urbana integrata;
- c) gli obiettivi specifici del progetto. Gli obiettivi devono indicare con chiarezza i cambiamenti o i risultati attesi in coerenza con gli elementi conoscitivi di partenza e le problematiche evidenziate, devono inoltre essere strettamente correlati all'individuazione degli ambiti di intervento di cui al paragrafo precedente;
- d) le azioni o le iniziative previste per il perseguimento degli obiettivi. Devono essere altresì specificate le modalità per la realizzazione delle azioni evidenziando le integrazioni tra le stesse.
- e) il cronoprogramma. Esso deve indicare l'andamento nel tempo delle azioni sopraindicate eventualmente ulteriormente suddivise in sotto-azioni;
- f) le risorse da impiegare nel progetto riportando le risorse umane, le risorse strutturali, e quelle finanziarie;
- g) le forme di partenariato attivo che garantiscono il successo del progetto di sicurezza. Per partenariato attivo si intende il coinvolgimento di soggetti di natura diversa del proponente (forze dell'Ordine, Prefetture, Questure, volontariato e terzo settore, ASL, sistema scolastico, associazioni, ecc.) che, sulla base di accordi formalmente sottoscritti (protocolli, convenzioni, altri strumenti pattizi ecc.), dichiarino di partecipare **a titolo non oneroso** in tutto o in parte, all'attuazione del progetto. La partecipazione di tali soggetti può avvenire anche attraverso l'apporto di proprie risorse umane, strumentali o finanziarie.
- h) le altre azioni in atto o da attuare per la sicurezza del territorio che si integrano con quelle previste dal progetto. Si deve altresì indicare se e in che modo il progetto di sicurezza proposto contribuisce a garantire lo sviluppo del territorio, in termini di integrazione con specifiche politiche di sviluppo;
- i) il piano di valutazione che deve prevedere una valutazione ex ante, in itinere ed ex post. La valutazione comporta il monitoraggio continuo sull'uso delle risorse (professionali, finanziarie, strutturali, organizzative) e delle attività, al fine di misurare lo scostamento tra quanto previsto in sede ex ante, quanto messo in campo durante la fase processuale, quanto realizzato in termini di risultato.
 - Per valutazione ex ante si intende la valutazione condotta in fase progettuale al fine di valutare la coerenza e la fattibilità del progetto in funzione degli obiettivi scelti.
 - La valutazione in itinere e intermedia permette di verificare che i risultati progressivamente raggiunti dall'intervento siano in linea con gli obiettivi previsti anche al fine di adeguare tempestivamente gli interventi nel caso di mutamenti imprevisi.
 - La valutazione ex-post mira a rendere conto dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e del loro impatto effettivo. A tal fine andrà specificata:
 - i. la valutazione di risultato intensa come realizzazione di quanto previsto attraverso il perseguimento degli obiettivi indicati in sede ex ante.

- ii. la valutazione d'impatto intesa come la misura degli effetti conseguiti dal progetto attraverso la specificazione di indicatori che diano conto dell'efficacia del progetto proposto (es. numero omicidi, numero furti, numero anziani in stato di abbandono, percezione di sicurezza dei cittadini, miglioramento della fruizione di spazi e di servizi, ecc.). Gli indicatori devono riferirsi all'ambito territoriale specifico in cui si attua in progetto.
- j) il modello di gestione prescelto che deve descrivere le modalità di gestione dell'intervento nella fase successiva la conclusione del progetto, quantificare i costi di gestione e descrivere le modalità di copertura degli stessi fornendo elementi circa la sostenibilità dei relativi oneri finanziari per almeno tre annualità.
- k) il quadro economico del progetto, che deve indicare le spese da sostenere per l'attuazione delle azioni previste nel progetto e deve essere reso in maniera dettagliata con indicazione della scomposizione del totale delle spese tra spese per correnti e spese di investimento (distinte in spese per lavori e per acquisti/forniture). Inoltre vanno indicate le azioni che trovano copertura con risorse dell'Ente locale e quelle con il contributo regionale. A tale proposito si precisa che saranno considerate ammissibili, a valere sul contributo regionale, esclusivamente **le spese di investimento**, così come definite dall'art. 3, c. 18 della L. 350/2003. Nello schema di progetto sono riportati i fac-simile di quadro economico e di quadro analitico dei costi per azione. Le spese relative ad attività di progettazione, ad attività formative e ad attività di comunicazione e sensibilizzazione non possono superare, **a pena di esclusione**, complessivamente il 5% del costo totale del progetto (e ognuna di esse il 3%). Le spese per il personale dipendente non possono superare, a pena di esclusione, il limite del 10% del costo totale del progetto.

Articolo 5

Valutazione del progetto, criteri e parametri di attribuzione dei punteggi

1. La valutazione del progetto è affidata ad una commissione composta da n. 3 componenti più il segretario tutti interni all'Amministrazione regionale, nominati con decreto del dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane.
2. La commissione esamina preliminarmente le domande e i progetti pervenuti verificandone la rispondenza ai requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del bando.
3. Le domande e i progetti pervenuti non rispondenti a quanto previsto negli artt. 2, 3 e 4 non sono ammessi alla successiva valutazione.
4. I progetti che risultano ammessi alla fase di valutazione vengono esaminati dalla Commissione in base a quanto esposto ai successivi commi 5 e 6.
5. La commissione dispone di un massimo di punti 100. Ciascun progetto viene valutato in base ai criteri indicati al comma 6, conseguendo dalla valutazione un punteggio.
6. I punti attribuibili a ciascun progetto sono ripartiti come di seguito indicato:
 - A. DESCRIZIONE DEL CONTESTO E INDIVIDUAZIONE PROBLEMA (punti da 0 a 15)
 - Il punteggio si attribuisce in base all'indice di delittuosità e della densità di popolazione del Comune o dei Comuni facenti parte della forma associata nonché in base alla chiarezza ed approfondimento nella descrizione del contesto e del problema o dei problemi che si intendono affrontare con la realizzazione del progetto.
 - B. OBIETTIVI (punti da 0 a 10)
 - Il punteggio si attribuisce in base al grado di chiarezza, intesa come grado di definizione degli obiettivi, e alla coerenza degli stessi con le problematiche esposte.
 - C. AZIONI (punti da 0 a 10)
 - Il punteggio si attribuisce in base alla coerenza delle azioni con gli obiettivi specifici del progetto e al livello di chiarezza ed approfondimento nella descrizione delle azioni che si intendono porre in essere per la realizzazione del progetto. Il punteggio si attribuisce, inoltre, in base al grado di integrazione delle azioni tra loro.
 - D. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' (punti da 0 a 5)
 - Il punteggio si attribuisce in base al grado di dettaglio e all'affidabilità del cronoprogramma per la realizzazione del progetto.
 - E. RISORSE (punti da 0 a 10)

- Il punteggio si attribuisce in base al grado di adeguatezza tra obiettivi individuati, gli interventi e le risorse previsti per la realizzazione del progetto ed al grado di dettaglio della descrizione delle stesse.
- F. PARTENARIATI (punti da 0 a 10)
- Il punteggio si attribuisce in base agli accordi, patti, protocolli, o altri strumenti pattizi sottoscritti dall'ente locale con i diversi partner, validi almeno per la durata del progetto, che dichiarino di partecipare, **a titolo non oneroso**, alla realizzazione dello specifico progetto oggetto di domanda. Per l'attribuzione del punteggio l'atto sottoscritto deve essere allegato in copia allo schema di progetto. Il punteggio si attribuisce anche in base alla percentuale di risorse proprie che tali soggetti apportano alla realizzazione del progetto. Non sarà attribuito alcun punteggio per i partner impegnati nella realizzazione del progetto a titolo oneroso.
- G. INTEGRAZIONE (punti da 0 a 10)
- Il punteggio si attribuisce in base al grado di integrazione con altre azioni in materia di sicurezza scaturenti da ulteriori progetti attuati, in corso di attuazione o da attuare.
 - I punti sono così ripartiti:
 - Presenza di ulteriori azioni già in atto o previsione di ulteriori azioni nell'ambito delle attività dell'ente in cui si inseriscono quelle previste dal progetto (punti da 0 a 5);
 - Integrazione con politiche di sviluppo: previsione di azioni per lo sviluppo del territorio, per le quali la messa in atto delle azioni specifiche previste dal progetto risulta preconditione di efficacia o comunque elemento sinergico importante (punti da 0 a 5).
- H. VALUTAZIONE (punti da 0 a 10)
- Il punteggio si attribuisce ai progetti che presentano un piano di valutazione ex ante, in itinere ed ex post, ampio e dettagliato.
 - I punti sono così ripartiti:
 - valutazione ex ante e valutazione in itinere (punti da 0 a 5);
 - valutazione ex post (punti da 0 a 5).
- I. QUADRO ECONOMICO (punti da 0 a 10)
- Il punteggio si attribuisce in base al livello di dettaglio con cui vengono analizzate le varie voci di spesa e alla coerenza tra le stesse.
- J. PIANO DI GESTIONE (punti da 0 a 10)
- Il punteggio si attribuisce in base al grado di dettaglio nella descrizione dello stesso, alle previsioni temporali circa la copertura dei costi di gestione e all'affidabilità della modalità di gestione individuata nel progetto.
7. Saranno ritenuti ammissibili al finanziamento i progetti che avranno raggiunto un punteggio minimo complessivo pari a 50/100 punti.
8. Al termine della valutazione, la commissione compila la graduatoria dei progetti, riportando a fianco di ciascuno di essi, il punteggio attribuito, l'importo del contributo richiesto, nonché l'elenco dei progetti non ammessi alla valutazione con l'indicazione specifica dei motivi di esclusione.
9. A parità di punteggio sarà data preferenza, ai fini del finanziamento regionale, all'Ente Locale o alla forma associata che, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione, presenta un più elevato indice di delittuosità.

Articolo 6

Approvazione dei progetti e riparto ed assegnazione dei contributi

1. A valere sui fondi compresi nell'U.P.B. 6.23.222 del bilancio di previsione dell'esercizio 2007, stanziati sul capitolo 298 "Spese di investimento in materia di sicurezza urbana" nei limiti dell'importo di euro 1.000.000,00, al netto della quota destinata alle spese della commissione, il Settore Rapporti con le Province, Comuni e Comunità Montane sulla base della graduatoria di cui all'art. 5 provvede, con proprio decreto, all'approvazione della graduatoria stessa, al riparto ed all'assegnazione agli Enti Locali di cui all'articolo 2 del contributo regionale, dandone comunicazione agli Enti beneficiari.

2. Il contributo regionale assegnato a ciascun progetto è destinato alla copertura delle **spese di investimento**, così come definite dall'art. 3, c. 18 della L. 350/2003, risultanti dal quadro economico del progetto di cui alla lettera k del comma 4 dell'art. 4. In ogni caso il contributo non può eccedere la misura del 50% delle spese totali e non può superare € 50.0000,00.
3. Gli Enti Locali ammessi a finanziamento dovranno inviare nel termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 1, **pena la automatica decadenza dal beneficio** a titolo di sanzione, la relazione di inizio delle attività, di cui al successivo art. 7, a firma del responsabile del procedimento, nonché la seguente documentazione:
 - a) Originale o copia conforme della delibera dell'Ente beneficiario (o nel caso di raggruppamenti di ciascuno degli Enti associati in convenzione) con la quale viene approvato il progetto (redatto secondo lo schema di progetto allegato B) nonché il progetto esecutivo, laddove previsto, con la relativa previsione di spesa e le modalità di copertura.
 - b) Originale o copia conforme della convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, per i raggruppamenti di Enti Locali.
 - c) Certificazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario attestante l'avvenuto stanziamento e/o impegno della quota di cofinanziamento del progetto prevista a valere sul bilancio dell'Ente locale o degli Enti locali.

Articolo 7

Decorrenza e termine delle attività di progetto

1. Le attività di cui al progetto finanziato devono avere inizio, **pena la decadenza automatica dal beneficio**, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo. Il responsabile del procedimento presenta una relazione di inizio delle attività, contenente la descrizione dettagliata delle azioni avviate, da inviare al Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane unitamente alla documentazione di cui al comma 3 dell'art. 6.
2. L'attività progettuale deve concludersi entro i 15 mesi successivi decorrenti dalla data di inizio delle attività.
3. Entro i due mesi successivi alla conclusione del progetto, e comunque non oltre 17 mesi dalla data di inizio delle attività, il responsabile del procedimento deve presentare la relazione finale comprensiva dei seguenti atti:
 - certificato, a firma del responsabile del procedimento, di regolare esecuzione del progetto finanziato comprensivo di collaudo approvato dall'Ente.
 - dichiarazione sostitutiva della spesa complessiva impegnata corredata dal rendiconto analitico delle spese sostenute. Non dovranno essere allegati documenti contabili che saranno conservati dall'Ente con esplicita disponibilità alla verifica da parte della Regione Campania.
 - relazione conclusiva contenente informazioni sulle attività realizzate, i tempi di realizzazioni, il livello di raggiungimento degli obiettivi del progetto, nonché indicazioni circa la eventuale mancata realizzazione di alcune attività e le motivazioni, la eventuale realizzazione di attività non previste, i principali problemi e gli ostacoli incontrati durante la realizzazione delle attività previste dal progetto e le soluzioni adottate per superarli.
4. In presenza di particolari circostanze, non prevedibili all'atto della formulazione del progetto presentato, potrà essere richiesta una proroga di ulteriori 6 mesi per la conclusione del progetto. La richiesta motivata di proroga verrà valutata dal Settore Rapporti con Comuni, Province e Comunità Montane che, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, comunicherà l'accoglimento o il diniego della stessa.
5. In caso di sopraggiunte criticità che rendono necessaria una variazione al progetto in corso di realizzazione, l'Ente Locale dovrà presentare una breve relazione che evidenzii e motivi le modifiche da apportare al progetto originario; in ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi, l'oggetto dell'intervento e l'impianto complessivo del progetto ammesso a finanziamento. Il Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane valuterà le variazioni e ne verificherà la loro ammissibilità, dandone tempestiva comunicazione all'Ente Locale.

6. In fase di rendicontazione, tenuto conto anche delle eventuali variazioni del progetto autorizzate, è ammessa la possibilità di apportare all'interno di ogni singola voce di spesa, variazioni in aumento o diminuzione, di importo non superiore al 10% della voce stessa.

Articolo 8

Liquidazione dei contributi

1. Il contributo assegnato è erogato in due rate liquidate con decreto del dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità montane con le seguenti modalità:
 - a) la **prima rata** pari al 50% del finanziamento è liquidata successivamente alla ricezione della relazione di inizio delle attività di cui all'art. 7 e la documentazione di cui al comma 3 dell'art. 6;
 - b) il **saldo** del restante 50% è liquidato a conclusione della realizzazione delle attività progettuali, previa presentazione della relazione e delle certificazioni di cui al comma 3 dell'art. 7.

Articolo 9

Revoca - decadenza - decurtazione e restituzione del contributo regionale

1. In caso di dichiarazione di decadenza dal beneficio per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 6 e al comma 1 dell' art. 7, il Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane, procede automaticamente a scorrere la graduatoria di cui al comma 8 dell'art. 5, attribuendo al primo Ente non finanziato il contributo regionale con i criteri di cui al comma 2 art. 6 e comunque nei limiti della somma impegnata per il presente bando.
2. Il contributo regionale assegnato è ridotto in misura proporzionale qualora la spesa finale impegnata e certificata dal responsabile del procedimento risulti di importo inferiore a quella preventivata e riportata nel quadro economico del progetto ammesso al finanziamento. Qualora il contributo ridotto ai sensi del comma precedente risulti inferiore alla somma già erogata la differenza è restituita alla Regione Campania.
3. Si procede alla revoca del finanziamento nei seguenti casi:
 - a) formale rinuncia al contributo assegnato da parte dell'Ente Locale;
 - b) mancata conclusione del progetto nei termini di cui all'art. 7;
 - c) progetto realizzato in sostanziale difformità rispetto al progetto ammesso al finanziamento;
 - d) mancata o irregolare rendicontazione del progetto.
4. In caso di rinuncia al contributo da parte dell'Ente Locale il Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi procede analogamente a quanto stabilito al comma 1, qualora la comunicazione della rinuncia avviene prima della liquidazione dell'acconto.
5. Nel caso di revoca del finanziamento l'Ente Locale finanziato sarà tenuto alla restituzione delle somme già erogate.
6. In caso di mancata restituzione spontanea da parte degli Enti Locali l'Amministrazione, previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 30 giorni formulata e trasmessa dal dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane mediante raccomandata con avviso di ricevimento, provvede al recupero coattivo anche attraverso la nomina di un commissario ad acta che vi provvede a spese degli Enti Locali inadempienti.

Articolo 10

Attività di monitoraggio

1. Al fine di avere un quadro complessivo delle attività poste in essere e monitorare l'andamento di ogni singolo progetto, la Regione si riserva di richiedere la documentazione che ritiene opportuna e di svolgere sopralluoghi e/o interviste anche per valutare la conformità degli interventi realizzati in relazione al progetto ammesso a contributo.
2. La Regione si riserva di convocare incontri con le singole Amministrazioni o con gruppi delle stesse per verificare lo stato di realizzazione dei progetti ammessi a contributo.
3. Qualora dai sopralluoghi effettuati emergono difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di avvio, monitoraggio o relazione conclusiva, il Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità

Montane procederà alla revoca del contributo e l'Ente finanziato sarà tenuto alla restituzione delle somme già erogate.

Per informazioni relative al bando è possibile rivolgersi a:

Regione Campania – Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane – Servizio “Sostegno agli Enti Locali per la realizzazione dei progetti di sicurezza urbana integrata” – Tel. 081/7962757 – 2606 –

e-mail sicurezzaurbana@regione.campania.it
oppure consultando il sito www.regione.campania.it